

Proposta di legge n. 5/10[^]

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Alla società democratica si è giunti a seguito di una complessa evoluzione storica. Democrazia - demos e kratos - significa potere del popolo, ma le regole della sua esistenza non sono affatto scritte una volta per tutte. La democrazia si traduce, quindi, nella capacità di scelte che siano coerenti con gli interessi della comunità. E tali interessi si determinano nell'alveo della rappresentanza istituzionale che a sua volta è generata dalla volontà popolare; il suo rispetto, pertanto, è uno dei principi fondanti della democrazia. Un dato, quest'ultimo, assente dall'attuale legge regionale per la elezioni degli organi. E infatti, l'attuale normativa sembrerebbe escludere, dall'assemblea regionale, la presenza del candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello eletto. Un vulnus per la democrazia e una beffa politica, cui occorre, immediatamente, porre rimedio. In tal senso, risulta improcrastinabile una modifica all'attuale legge regionale perché preveda in modo chiaro tale presenza a far data dalla prossima elezione per il rinnovo degli organi regionali. Un'amministrazione che voglia compiere, fino in fondo, il suo dovere pubblico deve prima di tutto offrire un quadro normativo certo, chiaro e coerente. Per evidenti ragioni politiche, la questione della rappresentanza non è affatto secondaria. A tale proposito vale la pena sottolineare che le leggi elettorali regionali novellate di recente, come nel caso dell'Emilia Romagna, prevedono la presenza del candidato alla carica di Presidente che ha conseguito il secondo maggior numero di voti. E allora, risulta doveroso e prioritario un atto di razionalizzazione sulla rappresentatività istituzionale dell'ente. Una democrazia nella quale i cittadini ignorano il loro destino è destinata alla crisi irreversibile; ma un sistema elettivo che non asseconda la volontà dei suoi elettori, si pone al di fuori da ogni logica democratica. Scrivere le nuove regole della democrazia regionale costituisce, pertanto, un impegno politico ineludibile. Il proposto criterio di attribuzione del seggio in questione è estremamente chiaro. Prima di procedere alla ripartizione secondo l'attuale legge, il seggio di che trattasi va assegnato al candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello eletto. In tal modo, la proposta di qua non incide nei meccanismi di assegnazione degli altri seggi. L'auspicio è che una legge elettorale, partorita sulla base di continue stratificazioni sia comunque ripensata in termini generali. Al di là delle scelte di merito si rende necessario un complessivo progetto ispirato dalla chiarezza, specie (e non solo) nei suoi criteri di assegnazione dei seggi. Tuttavia, l'introduzione della proposta riforma, apporta comunque un elemento di razionalizzazione, rispondente, oggettivamente, a un'inderogabile necessità di rappresentanza democratica.

Art. 1
(Integrazione all'articolo 2)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale) è aggiunto il seguente comma: "4 bis. Un seggio è riservato al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. La sua assegnazione è effettuata prima di tutte le altre. Rimangono, pertanto, immutati, i criteri di assegnazione dei rimanenti seggi, sanciti dalla presente legge.

Art. 2
(Differimento dell'efficacia)

1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica a far data dalle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge."